




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3199

Modifiche all'Allegato IV della Convenzione
sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la
cooperazione in materia di armamenti

N. 364 – 20 aprile 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3199

Modifiche all'Allegato IV della Convenzione
sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la
cooperazione in materia di armamenti (OCCAR)

N. 364 – 20 aprile 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3199

Titolo breve: Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: III Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Alli

Gruppo: AP

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELL'OCCAR RECANTE MODIFICHE ALL'ALLEGATO IV (PROCESSO DECISIONALE) DELLA CONVENZIONE OCCAR.....	- 3 -
---	--------------

PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Decisione del Consiglio di sorveglianza dell'OCCAR recante modifiche all'Allegato IV (Processo decisionale) della Convenzione OCCAR

Normativa vigente: l'OCCAR (Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti) è stata istituita con un accordo amministrativo firmato tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito il 9 settembre 1998. Obiettivo dell'Organizzazione è coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che le vengono assegnati dagli Stati membri, nonché di coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro. Dopo l'istituzione dell'OCCAR, la relativa Convenzione - recepita dall'Italia con la legge n. 348 del 2000 - è stata ratificata da parte degli Stati membri. La Convenzione si compone di 58 articoli e di quattro allegati, in materia - rispettivamente - di privilegi e immunità, arbitrato, disposizioni transitorie, processo decisionale. Quest'ultimo (Allegato IV) è oggetto delle modifiche in esame.

In ordine al processo decisionale, si evidenzia preliminarmente che attualmente la Convenzione dispone, in linea generale, che tutte le decisioni siano prese dagli Stati membri all'unanimità, fatta eccezione per alcune decisioni sulle materie indicate dall'Allegato IV. Tre delle modifiche all'Allegato IV previste dal provvedimento in esame (v. *infra*) incidono sul paragrafo 1, lettera (a), che enumera le decisioni degli Stati membri da adottarsi a maggioranza qualificata rinforzata¹. Con tali modifiche, l'applicazione della maggioranza qualificata rinforzata viene estesa a nuove fattispecie.

¹ La definizione di maggioranza qualificata rinforzata è contenuta nell'ultimo capoverso del medesimo paragrafo 1, lettera (a) dell'Allegato IV, ai sensi del quale "una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari".

La prima modifica² include tra le decisioni da assumere a maggioranza qualificata rinforzata anche l'assegnazione all'OCCAR di un programma e l'integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati membri.

La seconda modifica³ include nel novero delle decisioni a maggioranza qualificata rinforzata anche la conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformità con gli articoli 37 e 38 della Convenzione⁴.

La terza modifica⁵ prevede la maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del Vicedirettore dell'Amministrazione Esecutiva (AE) dell'OCCAR a Bonn.

La quarta modifica⁶ prevede che l'Allegato potrà "essere rivisto previa decisione unanime del Consiglio di sorveglianza a livello ministeriale".

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che il Consiglio di sorveglianza (CdS) è il massimo organo decisionale dell'OCCAR (articolo 10 della Convenzione): ad esso partecipano, come rappresentanti dei sei Stati membri⁷, con diritto di voto, i sei Ministri della difesa (articolo 15 della Convenzione). Gli stessi Ministri hanno delegato a partecipare al CdS, in via permanente, i rispettivi Direttori nazionali degli armamenti (DNA) o altri alti dirigenti competenti nel campo degli armamenti a partecipare al CdS. Quest'ultimo si riunisce almeno due volte all'anno (articolo 14 della Convenzione).

In merito alla proposta di modifica all'Allegato IV "Processo decisionale alla Convenzione", la RT specifica che la stessa è stata concordata a livello di CdS ed è mirata ad incrementare i programmi di armamenti in regime di cooperazione multinazionale e anche, quindi, ad agevolare l'adesione all'OCCAR da parte di altri Stati, soprattutto quelli che già partecipano a programmi dell'OCCAR.

L'adesione all'OCCAR da parte di uno o più Stati produrrà, per gli attuali sei Stati membri, un risparmio di spesa per la partecipazione al bilancio amministrativo dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA di Bonn. Al riguardo, la RT specifica che dei circa 9 milioni di euro annui complessivi (bilancio preventivo amministrativo 2013, già approvato da parte del CdS) gli Stati Membri fondatori (Regno Unito, Francia, Germania e Italia) pagano una percentuale in base ai diritti di voto (10 ciascuno), ossia il 18,868 per cento a testa, pari a circa 1,7 milioni di euro annui (a prescindere dal numero delle persone della propria

² Nuovo punto (ii) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV.

³ Nuovo punto (iii) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV.

⁴ Gli articoli 37 e 38, della Convenzione OCCAR prevedono fra l'altro la possibilità della cooperazione con Stati non membri e con organizzazioni internazionali interessati a partecipare ad alcune attività dell'OCCAR o ad uno o più programmi.

⁵ Integrazione del punto (vi) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV.

⁶ Nuova formulazione del paragrafo 5 dell'Allegato IV.

⁷ Regno Unito, Francia, Germania e Italia (Stati fondatori), Belgio e Spagna.

nazionalità in servizio presso l'Ufficio centrale stesso). Il Belgio paga il 9,434 per cento (con 5 diritti di voto) e la Spagna paga il 15,094 per cento (con 8 diritti di voto). L'ingresso di nuovi Paesi ridurrà tali percentuali di partecipazione per gli attuali sei Stati membri, con una diminuzione della spesa annua di contribuzione al menzionato *budget* di ciascuna nazione, in funzione dei diritti di voto (da 1 ad un massimo di 9) che potranno essere riconosciuti alle nuove nazioni che entreranno a far parte dell'OCCAR.

La relazione riporta in allegato il seguente prospetto relativo ai possibili risparmi di spesa (minori oneri annuali a carico del bilancio del Ministero della difesa italiano) in caso di adesione all'OCCAR da parte di un altro Stato, al quale è plausibile che vengano riconosciuti almeno 5 diritti di voto (minimo ad oggi riconosciuto al Belgio, Stato membro dell'OCCAR).

A	ATTUALE SITUAZIONE			SITUAZIONE ALTERNATIVA CON ENTRATA IN VIGORE MODIFICA			
	B	C	D	E	F	G	H
Stati Membri dell'OCCAR	Diritti di voto (1)	Percentuale contribuzione (%) al Bilancio Amministrativo per il 2014 (2)	Importo Annuo 2014 di contribuzione al Bilancio Amministrativo (Euro)	Diritti di voto (1)	Percentuale contribuzione (%) al Bilancio Amministrativo per il 2014 (2)	Importo Annuo 2014 di contribuzione al Bilancio Amministrativo (Euro)	Differenze (Col. G – Col. D) (Euro)
GERMANIA	10	18,87%	1.762.179	10	17,24%	1.610.267	-151.912
FRANCIA	10	18,87%	1.762.179	10	17,24%	1.610.267	-151.912
REGNO UNITO	10	18,87%	1.762.179	10	17,24%	1.610.267	-151.912
ITALIA	10	18,87%	1.762.179	10	17,24%	1.610.267	-151.912
BELGIO	5	9,43%	881.089	5	8,62%	805.133	-75.956
SPAGNA	8	15,09%	1.409.743	8	13,80%	1.288.213	-121.530
<u>NUOVO STATO (3)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>8,62%</u>	<u>805.133</u>	<u>+805.133</u>
TOTALI	53	100%	9.339.546	58	100%	9.339.546	0

(1) La contribuzione al Bilancio Amministrativo dell'Ufficio Centrale di BONN dell'OCCAR-EA avviene in base ai "Voting Rights" posseduti dagli Stati Membri: GE, FR, IT e UK 10 diritti di voto; SP diritti di voto 8; BE diritti di voto 5.

(2) *Sharing key* per il Bilancio Amministrativo dell'Ufficio Centrale di BONN è calcolata in base ai diritti di voto). Il budget annuale è approvato dal Consiglio di Sorveglianza (CdS) dell'OCCAR.

(3) Per l'ingresso di un Nuovo Stato in OCCAR è stata ipotizzata l'attribuzione di un Diritto pari a 5 voti che, al momento, rappresenta il minimo riconosciuto ad uno Stato Membro (Belgio).

Pertanto la RT quantifica i minori oneri annui a carico dell'Italia in euro 151.912 e considera che potrebbero aumentare nel caso di adesione di ulteriori Stati.

Al riguardo si prende atto che le modifiche sono di carattere ordinamentale e prive di effetti finanziari diretti per il bilancio dello Stato. La RT, inoltre, ipotizza risparmi connessi alla Decisione in esame. Non si formulano pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.